



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

Provincia di Campobasso

Prot. n° 395/2010

ORDINANZA SINDACALE N: 5, DEL 14/01/2011

OGGETTO: ORARI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

IL SINDACO

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il R.D. 06 maggio 1940, n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.L. 03.08.2007, n. 117, convertito in Legge 2.10.2007, n. 160;

VISTA la legge 25/08/1991, n. 287, concernente l'Aggiornamento della normativa sulle attività dei pubblici esercizi";

ATTESO che:

- con precedente Ordinanza Sindacale n. 83, del 05/05/2003, si era provveduto a stabilire, gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 25/08/1991, n. 287;

- con successiva Ordinanza Sindacale n. 33, del 17/10/2010, si é provveduto Di stabilire, in via sperimentale fino al 31/12/2010, l'orario di apertura al pubblico dei medesimi esercizi pubblici, con ampliamento della dell'articolazione dell'orario stesso;

CONSIDERATO che l'ampliamento dell'articolazione dell'orario adottato in via sperimentale non ha avuto alcuna variazione significativa per gli esercenti e gli utenti consumatori e che è ormai decorso il termine ultimo fissato in via sperimentale al 31/12/2010;

RITENUTO opportuno di dover fare chiarezza circa gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione presenti sul territorio Comunale, da considerare vigenti, adattati alle risultanze della sperimentazione attuata;

ORDINA

Di stabilire, l'orario di apertura al pubblico degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L. 25/08/1991, n. 287, presenti sul territorio Comunale come di seguito indicato:

PERIODO DI VIGENZA DELL'ORA SOLARE:

-orario di apertura - ore 5,00

-orario di chiusura – ore 24,00

PERIODO DI VIGENZA DELL'ORA LEGALE:

-orario di apertura - ore 5,00

-orario di chiusura – ore 2,00 del giorno successivo a quello di apertura

In entrambi i predetti periodi, nelle giornate di venerdì e sabato, nonché nei giorni prefestivi, è consentito protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 3,00 del giorno successivo a quello di apertura;

L'orario d'esercizio delle attività di somministrazione è rimesso alla libera determinazione degli esercenti e può essere articolato in funzione dell'attività prevalente che l'esercente intende svolgere.

Non è consentita la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche oltre le ore 2,00 di ciascun giorno.

In nessun caso è data facoltà agli esercenti di posticipare l'orario di chiusura mentre è consentito posticipare l'orario di apertura ovvero di anticipare l'orario di chiusura.

Gli esercenti sono tenuti ad esporre l'orario di apertura al pubblico a mezzo di cartelli ben visibili.

Il Comune, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione di particolari ricorrenze o festività.

In caso di serate musicali l'orario degli intrattenimenti musicali non potrà superare le ore 1,30.

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente Ordinanza sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.

Nella festività: Capodanno (31 dicembre) gli esercenti potranno facoltativamente posticipare la chiusura alle ore 5,30 del giorno successivo.

Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.

La presente Ordinanza abroga ogni precedente avverso provvedimento con essa in contrasto.

Il presente provvedimento:

-è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

-viene notificato a ciascun esercente interessato al quale viene fatto obbligo di esporlo all'interno del proprio locale in maniera ben evidente

Ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate per l'esecuzione ed il controllo della presente Ordinanza.

Montenero di Bisaccia, 14 gennaio 2011

Il Sindaco
F.to avv. Nicola Travaglini